

REGOLAMENTO INTERNO

della Comunità nuovo mondo Ecocollina

discusso e approvato il giorno 8 gennaio 2024

Art 1. PROCEDURA DI INGRESSO NELLA COMUNITÀ

La Carta costituzionale della CNM Ecocollina, all'art.19, dice: *“La CNM nasce dai suoi fondatori. Chiunque potrà fare domanda di ingresso nella Comunità e sarà soggetta all'approvazione dei già aderenti (assemblea) o del Consiglio della comunità. La procedura di ingresso richiede l'adesione alla presente carta e più in dettaglio potrà essere descritta a regolamento interno. Affinché la domanda di ingresso possa essere approvata il nuovo socio dovrà entrare fra gli attivi della comunità, cioè fra coloro che collaborano alla realizzazione delle finalità e delle attività pratiche della Comunità, o essere ritenuto idoneo ad entrarvi. Il nuovo socio potrà essere accolto nella "famiglia comunitaria" se parteciperà alle attività pratiche di condivisione e mutuo aiuto, quando saranno state attivate. Il divenire soci è fondato sulla partecipazione attiva alla realizzazione del progetto delle CNM.*

L'aspirante socio, per essere accolto, dovrà anche sottoscrivere un modulo in cui dichiara di conoscere e approvare tutti gli articoli della carta costituzionale. In qualità di soci si potranno erogare donazioni e/o prestiti, di denaro e/o beni, per i quali si rimanda al successivo art. 24 e ad apposito regolamento.

Gli aderenti alla CNM, in analogia con il linguaggio usato per le associazioni, potranno essere chiamati “soci” o “associati”, oppure “aderenti” o “comunitari”. Possono aderire persone di tutte le età, compresi i minorenni, sotto la tutela dei loro genitori.”

La Carta costituzionale afferma anche, all'art.12, che il Consiglio giuridico (quando istituito) crea il Gruppo Accoglienza e integrazione che *“si occupa della selezione e accoglienza di nuovi comunitari, di rispondere alle loro domande, anche attraverso appositi incontri, e di facilitare la conoscenza dei soci e di tutti gli aspetti della Comunità. Esso è costituito da almeno due persone e non più di sei.”*

Entrare nella CNM Ecocollina è come entrare in una famiglia, seppure allargata. E' quindi un percorso. Il primo aspetto è quello di condividere pienamente **il progetto** che “la famiglia” sta portando avanti e la [Carta costituzionale della Comunità](#), che definisce nei dettagli il progetto. Il secondo aspetto è la **conoscenza reciproca e il gradimento reciproco** fra aspirante nuovo socio e gruppo degli attuali soci. Il terzo aspetto consiste nel valutare insieme come concretamente si potrebbero **risolvere i vari problemi pratici** legati ad un trasferimento, come per esempio, l'abitazione, l'eventuale partecipazione al finanziamento degli acquisti, l'inserimento educativo degli eventuali bambini, il lavoro e il reddito sul territorio, per chi non ha pensione o un lavoro on line. Tutto dovrà essere valutato attentamente per non creare disagi, ma situazioni di gioia.

Art. 2 VADEMECUM SULLA GESTIONE DELLE NUOVE ISCRIZIONI

Quando un nuovo socio viene accolto, la segreteria della comunità dovrà realizzare quanto segue:

- compilazione scheda socio, con le seguenti informazioni: nome e cognome, data e luogo di nascita, luogo di domicilio, esperienze e conoscenze professionali, desideri sulle attività da svolgere all'interno della comunità per il bene comunitario, note eventuali. Le schede compilate verranno pubblicate sul gruppo Telegram dei soci
- iscrizione sul libro soci ufficiale, con data accettazione, non reso pubblico
- aggiornamento di un elenco soci semplificato comunicato ai soli soci sul loro gruppo Telegram
- iscrizione sulla mailing list soci e mailing list informativa, se non già iscritto
- invio del link per l'iscrizione al canale informativo Telegram, se non già iscritto
- comunicazione al socio sui gruppi Telegram della CNM a cui potrebbe iscriversi

Art. 3 PROCEDURA DI ESCLUSIONE DALLA COMUNITA'

E' descritta sulla Carta costituzionale all'articolo 21.

Art. 4 CONSEGUENZE DELLA FUORIUSCITA

Oltre a quanto previsto dallo statuto, esclusione, decadenza e recesso comportano la cancellazione dell'indirizzo e-mail dalla mailing list dei soci e la registrazione dell'evento sul libro soci.

Art. 5 ELEZIONI DEL CONSIGLIO DI COMUNITÀ, DEI CONSIGLI CULTURALE, GIURIDICO ED ECONOMICO E DEL GRUPPO ARMONIA

Per primo viene eletto il Consiglio della Comunità. Quando istituiti vengono eletti anche gli altri tre consigli. Per ogni consiglio l'Assemblea decide il numero dei consiglieri da eleggere e i comunitari vengono invitati a proporsi o a proporre altri. Le candidature proposte devono essere accettate dai candidati. Quando è chiaro l'elenco dei candidati, ogni candidato è invitato ad esprimere poche parole sulle responsabilità che è aperto a prendere nel consiglio (partecipazione agli incontri, compiti specifici, ecc.). Dopo di che i soci presenti hanno il diritto di esprimere pareri, positivi o negativi, sui candidati, affinché i votanti liberamente ne possano tener conto. Ogni persona autopropostasi e ogni persona proposta che abbia accettato la proposta di candidatura entra nel foglio "Lista dei candidati", di cui viene stampata una copia per ognuno dei presenti. L'assemblea, in base al numero dei candidati e al numero di essi da eleggere, decide il numero di preferenze da dare. Il voto consiste nello spuntare il numero di preferenze decise. Viene fatta subito la conta delle preferenze per definire il consiglio eletto e poi si passa al successivo.

Per il Consiglio economico, a tutela del buon uso dei propri apporti finanziari, hanno diritto a parteciparvi, o ad eleggervi un proprio rappresentante, ognuno dei 2 maggiori finanziatori della Comunità e delle attività economiche promosse dalla comunità, tenendo conto della somma di donazioni, prestiti e capitale.

Quando un consigliere si ritira dall'incarico o viene sfiduciato dall'Assemblea subentra il successivo nelle preferenze avute.

Anche il Gruppo armonia è eletto con la stessa procedura, con un'attenzione particolare alle competenze, per la delicatezza del ruolo che deve andare a svolgere.

Art. 6 ORGANIZZAZIONE DEI CONVIVI

Gli incontri conviviali di tutta la comunità potranno essere promossi da uno o più dei consigli della Comunità o da almeno il 10% dei soci o dal rappresentante della Comunità o dal coordinatore del consiglio di comunità o da almeno 5 comunitari.

Art. 7 ACCORDO SUI PRESTITI

La Comunità di finanzia principalmente con donazioni e prestiti. Normalmente i prestiti sono infruttiferi e vincolati. Il vincolo temporale normale è di sette anni, in quanto si vuole garantire che non siano troppo presto richieste indietro risorse finanziarie utilizzate per acquistare beni utili alla comunità. Il Consiglio della Comunità, in casi particolari potrà accordarsi anche per un vincolo temporale diverso. In ogni caso con ogni socio verrà stipulato un contratto interno informale sui termini di restituzione e sull'interesse. Vale quanto scritto all'art. 24 *“Non è possibile che un socio, o un prestatore non socio, richieda la restituzione del proprio prestito prima della scadenza del vincolo temporale, a meno che un altro socio o un prestatore non socio, nel rispetto del regolamento, non rilevi la quota di prestito del richiedente.”* Il prestatore non socio che rilevi la quota dovrà essere accettato dal Consiglio della Comunità. I prestiti vincolati si rinnovano automaticamente per lo stesso periodo, alle stesse condizioni, a meno che il titolare non ne abbia chiesto la restituzione o il cambiamento delle condizioni prima dei 6 mesi precedenti alla scadenza del vincolo temporale, al Consiglio della comunità.

Art 8 REGOLAMENTO PER LE IMPRESE DI COMUNITA' E REGOLAMENTO DEL LAVORO.

Questi regolamenti sono trattati con [un documento a parte.](#)

Art. 9 REGOLAMENTO DEI GRUPPI DI LAVORO TEMATICI

Anche questo regolamento è trattato con [un documento a parte.](#)